


Publicato il 26/06/2024

N. 12854/2024 **REG.PROV.COLL.**  
N. 14513/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quinta Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 14513 del 2023, proposto da Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - Fnomceo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Colavitti, Francesco Saverio Bertolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Colavitti in Roma, viale delle Milizie 38;

***contro***

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Falzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II 326;

*per l'annullamento*

del decreto del Ministro della Giustizia n 109 del 2023 (*Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2) e dei relativi allegati A e B, nella parte in cui l'allegato A stabilisce per la categoria dell'albo "PSICOLOGIA-AREA ADULTI", i settori di specializzazione:*

- *"CAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE (PENALE E CIVILE) /CAPACITÀ DI STARE IN ATTI"*
- *"PREVIDENZA ADULTI (INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO, INDENNITÀ DI FREQUENZA, LEGGE 104, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ECC)"*
- *"VALUTAZIONE DEL DANNO"*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l'odierno ricorso la Federazione professionale ricorrente impugna il Decreto del Ministro della Giustizia 4 agosto 2023 n. 109, adottato in attuazione dell'art. 13 delle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 4 del d. lgs. n. 149 del 2022.

Il suddetto articolo 13, recante disposizioni circa l'istituzione presso ogni tribunale dell'albo dei consulenti tecnici, stabilisce che detto albo sia diviso in categorie e che le categorie che debbono essere sempre comprese nell'albo siano le seguenti: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa; 7. della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense. Per l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria rinvia all'adozione di un decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

Parte ricorrente lamenta che il decreto gravato, attuativo della testé richiamata disposizione, nell'enumerare le competenze possedute da ciascuna categoria professionale, abbia finito per attribuire agli psicologici specializzazioni proprie dell'area medica, e, in particolare, dell'area medico-legale, con pregiudizio per l'intera categoria dei medici, sviando indebitamente la nomina di consulenti da parte dei giudici dai soli professionisti abilitati per legge a svolgere le funzioni diagnostiche che sono alla base delle consulenze nei settori di specializzazione contestati. Pertanto, ne chiede l'annullamento, in quanto asseritamente affetto dai seguenti vizi di legittimità:

*1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 88 e 89 del codice penale; dell'art. 70 del codice di procedura penale; dell'art. 1, comma 566 della legge n. 190 del 2014, nonché della nozione di atto medico consolidata nell'ordinamento giuridico.*

L'allegato A del decreto ministeriale impugnato prevede la categoria "PSICOLOGIA-AREA ADULTI" e ad essa attribuisce il settore di specializzazione "CAPACITA' DI INTENDERE E VOLERE (PENALE E CIVILE) /CAPACITA' DI STARE IN ATTI", per cui, rimettendo la rilevazione

nel caso concreto dell'incapacità di intendere e di stare in atti agli psicologi, presupporrebbe, del tutto illegittimamente, la competenza di detti professionisti a compiere la diagnosi dello stato di *infermità* sotteso – come ricavabile dalle norme di cui si assume la violazione - agli stessi istituti dell'incapacità di intendere e volere totale o parziale;

*2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della l. n. 104 del 1992; dell'art.2 della l. n. 118 del 1971, dell'art. 1 della l. n. 18 del 1980, dell'articolo 1 della legge n. 508 del 1988 e dell'art. 1 del d.lgs. 23 novembre 1988 n. 509; violazione e falsa applicazione dell'art. 404 del codice civile e dell'art. 1, comma 566 della legge n. 190 del 2014, nonché della nozione di atto medico consolidata nell'ordinamento giuridico.*

L'allegato A del decreto ministeriale impugnato prevede la categoria "PSICOLOGIA-AREA ADULTI" e ad essa attribuisce il settore di specializzazione "PREVIDENZA ADULTI (INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO, INDENNITA' DI FREQUENZA, LEGGE 104, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ECC)".

La spettanza dei benefici previdenziali previsti dalla legislazione nelle relative fattispecie, così come la concessione dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 e l'istituto dell'amministrazione di sostegno, passano necessariamente per una indagine di tipo strettamente ed esclusivamente medico -in quanto preordinata alla ricognizione di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali congenite o acquisite, stabilizzata o progressiva, a oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, a insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, a affezioni fisiche o psichiche, ecc. - cosicché il riconoscimento di una astratta abilitazione degli psicologi compiuto dal decreto ministeriale si risolve in una evidente violazione di tutta la disciplina legislativa sull'attività medica, a danno dei medici, cui soltanto spetta di rendere le relative consulenze, e finisce per minare l'attendibilità delle relative perizie se compiute da non medici;

3. *Violazione e falsa applicazione degli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 209 del 7-9-2005; del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2003; dell'art. 1, comma 566 della legge n. 190 del 2014, nonché della nozione di atto medico consolidata nell'ordinamento giuridico.*

L'allegato A del decreto ministeriale impugnato prevede la categoria "PSICOLOGIA-AREA ADULTI" e ad essa attribuisce il settore di specializzazione "VALUTAZIONE DEL DANNO".

L'accertamento del danno non patrimoniale e, in particolare, del danno biologico esige un accertamento medico-legale secondo quanto desumibile dalle disposizioni di cui si assume la violazione.

Il Ministero della giustizia, costituito in giudizio, ha respinto nel merito le censure *ex adverso* svolte e concluso per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.

Il Consiglio Nazionale dell'ordine degli Psicologi ha preliminarmente sollevato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse in ragione di un'asserita mancata lesività dell'atto impugnato e nel merito dedotto l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.

L'Ordine ricorrente ha reagito depositando memorie in cui, respinta ogni eccezione, deduzione e allegazione contraria, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza pubblica del 14 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

In via preliminare il Collegio deve scrutinare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse in ragione di un'asserita mancata lesività dell'atto avverso, formulata dal Consiglio dell'Ordine controinteressato, a dire del quale, il decreto non si occuperebbe di riconoscere competenze specifiche in capo all'uno o all'altro professionista né ridurrebbe le competenze dei medici rispetto a quelle individuate dalle specifiche leggi.

L'eccezione è infondata.

L'interesse al ricorso, inteso quale lesività del regolamento per gli interessi dei medici rappresenta l'oggetto del presente giudizio, visto che la Federazione ricorrente sostiene che taluni settori di specializzazione riconosciuti in capo alla categoria degli "Psicologi-Area adulti" sottraggono competenze ai propri iscritti. In particolare, sostiene che l'attività di mera ricognizione degli ambiti di attività di ciascuna professione effettuata - da realizzare con l'esercizio del potere regolamentare - avrebbe condotto all'individuazione di ambiti consulenziali non corretti, che ha comportato un indebito ampliamento delle competenze professionali degli psicologi ed una corrispondente invasione di quelle proprie dei medici.

Neanche la mancata censura dell'inserimento nell'Allegato A al Decreto 109/2023 dello stesso settore di specializzazione della "CAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE (PENALE E CIVILE)/CAPACITÀ DI STARE IN ATTI anche nella categoria "PSICOLOGIA-AREA MINORI" rappresenta un utile argomento a sostegno della tesi della mancanza di interesse al ricorso, visto che, come condivisibilmente evidenziato da parte ricorrente, la mancanza di capacità di intendere e volere nei minori non è necessariamente legata ad uno stato di infermità ma connessa al livello di sviluppo di una personalità in evoluzione.

Pertanto l'eccezione di difetto di interesse è da respingere.

Quanto al merito, si controverte intorno alla legittimità del regolamento di cui al decreto del Ministero della giustizia 4 agosto 202, n. 109, adottato ai sensi dell'art. 13 delle disposizioni attuative al codice di procedura civile, che, in particolare, nel prevedere che presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici e che l'albo è diviso in categorie, prevede che: *"Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento*

*dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis*” (13, quarto comma, disp. att. c.p.c., introdotto dall’art. 4, co 2, lett. a), del dlgs. n. 149 del 2022).

Il provvedimento si inserisce nell’ambito dell’ampia riforma del processo civile prevista dal d.lgs. n. 149 del 2022, sulla base della delega di cui alla legge n. 206 del 2021, e, in particolare, si innesta nella disciplina degli albi dei consulenti tecnici prevista dagli articoli da 13 a 24 delle disp. att. c.p.c. Nello specifico detta normativa secondaria è tesa a superare il sistema ante riforma del 2022, caratterizzato - a causa della mancanza di previsioni normative puntuali e adeguate - dalla multiformità degli albi territoriali, con l’obiettivo di razionalizzare ed uniformare gli albi dei consulenti per tutti gli uffici giudiziari del territorio nazionale, nel contesto – si ribadisce - della riforma del processo civile, volta in generale a far fronte alle criticità che incidono negativamente sull’efficienza del sistema giudiziario e di quello economico nel suo complesso.

In tale prospettiva, obiettivo prioritario della riforma sul punto è di far emergere dalle iscrizioni all’albo dei CTU le indicazioni puntuali e il più possibile rispondenti allo spessore professionale del consulente tecnico, di qui l’esigenza di:

- ampliare le categorie professionali dei consulenti tecnici e prevedere i relativi settori di specializzazione, adeguati ai mutamenti intervenuti;
- individuare i contenuti dell’albo, della domanda di iscrizione e le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, nonché i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione allo stesso e le condizioni per il mantenimento nel tempo della iscrizione con gli obblighi di formazione professionale continua, valevoli per tutti gli albi;
- garantire la trasparenza delle nomine mediante sistemi informatici e pubblicazione sul sito dell’ufficio giudiziario;
- assicurare forme di pubblicità e divulgazione delle competenze e dell'esperienza degli iscritti agli albi territoriali, attraverso l'istituzione presso il Ministero di un elenco nazionale dei consulenti tecnici, accessibile pubblicamente online, suddiviso

in categorie e specializzazioni, e contenente i conferimenti degli incarichi e le eventuali revoche;

- prevedere la digitalizzazione sia degli albi che dell'elenco nazionale.

Tanto premesso, ponendo attenzione al caso che ci occupa, le recriminazioni di parte attrice si appuntano sul riconoscimento di cui all'allegato A del Regolamento adottato alla categoria della "Psicologia-Area adulti" di una serie di settori di specializzazione che non sarebbero affatto propri della professione di psicologo, attenendo al contrario alla professione medica, con conseguente illegittimità dello stesso Regolamento. Segnatamente si tratta delle seguenti specializzazioni:

- CAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE (PENALE E CIVILE) /CAPACITÀ DI STARE IN ATTI, che nella prospettazione attorea darebbe luogo al vizio di *Violazione e falsa applicazione degli articoli 88 e 89 del codice penale; dell'art. 70 del codice di procedura penale; dell'art. 1, comma 566 della legge n. 190 del 2014, nonché della nozione di atto medico consolidata nell'ordinamento giuridico;*

- PREVIDENZA ADULTI (INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, INDENNITÀ DI FREQUENZA, LEGGE 104, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ECC.), che darebbe luogo al vizio di *Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della l. n. 104 del 1992; dell'art.2 della l. n. 118 del 1971, dell'art.1 della l. n. 18 del 1980, dell'articolo 1 della legge n. 508 del 1988 e dell'art. 1 del d.lgs. 23 novembre 1988 n. 509; violazione e falsa applicazione dell'art. 404 del codice civile e dell'art. 1, comma 566 della legge n. 190 del 2014, nonché della nozione di atto medico consolidata nell'ordinamento giuridico;*

- VALUTAZIONE DEL DANNO, da cui discenderebbe il vizio di *Violazione e falsa applicazione degli artt. 138 e 139 del D. Lgs. n. 209 del 7-9-2005; del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2003; dell'art. 1, comma 566 della legge n. 190 del 2014, nonché della nozione di atto medico consolidata nell'ordinamento giuridico.*

In particolare, dopo aver premesso che la scelta compiuta in sede regolamentare,



asseritamente consistente nell'attribuzione agli psicologi di specializzazioni proprie dell'area medica, e, segnatamente, dell'area medico-legale, è fonte di pregiudizio per l'intera categoria dei medici, *“sviando indebitamente la nomina dei giudici dai soli professionisti abilitati per legge a svolgere le funzioni diagnostiche che sono alla base delle consulenze nei settori di specializzazione di cui si tratta”*, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – FNOMCeO con i suddetti motivi di ricorso sostiene che la prospettata mancata possibilità di nomina di medici in questi casi comporta una violazione delle disposizioni specificamente individuate, le quali postulano direttamente o indirettamente l'intervento di un medico ovvero l'esercizio di funzioni mediche.

In proposito, il Collegio premette che le suddette disposizioni, di cui si lamenta la violazione o falsa applicazione con i motivi di censura formulati nell'atto introduttivo del giudizio, effettivamente si basano sulla necessità di (anche se non necessariamente in via esclusiva) acquisire una valutazione medica ovvero di effettuare indagini di tipo medico, quindi, da questo punto di vista, gli argomenti dispiegati da parte ricorrente appaiono condivisibili. Tuttavia, questi argomenti da soli non conducono ad una declaratoria di illegittimità del regolamento impugnato se prima non si dimostra la correttezza della premessa logica su cui è impiantata la difesa attorea: l'attribuzione agli psicologi dei suddetti settori di specializzazione conferisce loro competenze proprie dei medici, con nocumento per gli interessi di questi in sede processuale, a cui sarebbero sottratte.

In proposito, il controinteressato sostiene che esiste un principio, affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 345/1995, di concorrenza parziale e di interdisciplinarietà in ambito professionale, sempre più necessarie in una società, quale quella attuale, i cui interessi si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità, che portano ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica; di qui la tesi dell'assenza di lesività dell'atto impugnato con riferimento alle

competenze mediche esercitabili nell'ambito processuale e del tentativo, corporativistico, di escludere gli Psicologi da un settore nel quale la categoria dei Medici vorrebbe l'esclusività, ad onta della prassi pluridecennale e di specifiche previsioni normative.

Orbene, se, in linea teorica, secondo quanto prospettato dall'Ordine controinteressato, l'accertamento di talune condizioni fisiche e mentali del soggetto, al fine della valutazione della sussistenza della capacità di intendere e volere ovvero della meritevolezza dell'ammissione ad istituti di previdenza o ancora della predicabilità e valutazione del danno non patrimoniale, possono richiedere una concorrenza, in ragione di un rapporto di complementarietà, delle sfere di competenze di diverse professioni sanitarie, l'attuale declaratoria delle specializzazioni contenute nell'allegato A rischia tuttavia di attribuire in questi ambiti in sede processuale competenze esclusive agli psicologi.

In proposito, va rilevato che se si scorre l'elenco dei settori di specializzazione che nell'Allegato A vengono individuati in relazione alla categoria di "*MEDICINA E CHIRURGIA*" - per qualunque area (MEDICA, DIAGNOSTICA, DI CHIRURGIA, SANITÀ PUBBLICA) – emerge che la "*SPECIALIZZAZIONE*" rappresenta specialità mediche, sfere di competenza professionale, specifiche branche della scienza medica (v., a titolo esemplificativo, ALLERGOLOGIA; MALATTIE INFETTIVE; EPIDEMIOLOGIA; ecc.), disancorate del tutto dagli istituti giuridici e dalle fattispecie in cui può emergere per il giudice la necessità di una consulenza tecnica.

I settori di "*SPECIALIZZAZIONE*" al centro dell'odierna lite individuati con riferimento alla categoria degli "*PSICOLOGI-AREA ADULTI*", al contrario, coincidono non con aree del sapere e specialità tipiche di quella professione, ma proprio con le fattispecie e gli istituti giuridici che postulano la nomina di consulenti tecnici d'ufficio [*"CAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE (PENALE E CIVILE)/CAPACITÀ DI STARE IN ATTI"*; "*PREVIDENZA ADULTI (INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, INDENNITÀ DI FREQUENZA, LEGGE 104,*

*AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ECC)*”; *“VALUTAZIONE DEL DANNO”*].

Emerge dunque una disomogenità del *modus operandi* ai fini dell’individuazione dei settori di specializzazione per le diverse categorie di professioni sanitarie di cui è causa (*“MEDICINA E CHIRURGIA”* e *“PSICOLOGIA – AREA ADULTI”*), oltre che, in realtà, all’interno della stessa categoria, visto che con riferimento alla *“PSICOLOGIA – AREA ADULTI”* i settori di specializzazione ora vengono rinvenuti negli istituti giuridici eventualmente oggetto delle controversie che il giudice è chiamato a definire – che sono gli stessi cui l’odierno ricorrente indirizza le sue doglianze - ora in base alla specialità o a una determinata area del sapere professionale [v. ad esempio, i settori di specializzazione della PSICODIAGNOSI (DIAGNOSI PSICOLOGICA, DIAGNOSI NEUROPSICOLOGICA, ECC) e della PSICOLOGIA GIURIDICA O FORENSE].

A dire il vero, la denunciata disomogeneità è connessa alla difficoltà di considerare settori di specializzazione – di cui, è il caso di evidenziare, il Regolamento non offre, tuttavia, una definizione – quelli (che nel ricorso sono oggetto di contestazione) della CAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE (PENALE E CIVILE) /CAPACITÀ DI STARE IN ATTI, la PREVIDENZA ADULTI (INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, INDENNITÀ DI FREQUENZA, LEGGE 104, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ECC) e la VALUTAZIONE DEL DANNO.

Tanto premesso, pertanto, *rebus sic stantibus*, in mancanza della previsione di identici o analoghi settori di specializzazione anche nell’ambito della categoria di *“MEDICINA E CHIRURGIA”* il rischio di una preclusione dell’esercizio delle competenze mediche in questi ambiti, con esclusione della possibilità di nomina per una consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice, si mostra quale eventualità concreta.

In altri termini, il giudice che avrà bisogno di nominare un consulente tecnico in giudizi in cui vengano in rilievo questioni che riguardano la capacità di intendere e

volere ovvero la capacità di stare in atti ovvero gli istituti di previdenza legislativamente previsti in favore degli adulti (*indennità di accompagnamento, legge 104, amministrazione di sostegno*) sarà spinto (se non addirittura tenuto) ad attingere nell'albo dei consulenti tecnici alla categoria degli psicologi, con pretermissione in ambito processuale delle competenze proprie della professione medica.

E da questo dimostrato rischio di preclusione di nomina di CTU nell'ambito di soggetti appartenenti alla categoria di "MEDICINA E CHIRURGIA" discendente dall'attuale elenco dei settori di specializzazione previsto dall'allegato A del Regolamento impugnato deriva l'illegittimità di detto atto alla stregua di tutti e tre i motivi di ricorso formulati dalla Federazione ricorrente.

Da questo punto di vista non sembra cogliere nel segno l'argomento del Dicastero resistente che, di contro le doglianze di parte ricorrente di restrizione delle competenze in ambito processuale dell'intera categoria della professione medica, deduce che in ogni caso nulla vieta al singolo professionista di produrre, a sostegno della propria domanda di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, titoli di studio, universitari e post-universitari, unitamente alla comprovata pregressa esperienza lavorativa, onde tratteggiare un profilo di specializzazione che ricada in più ambiti fra loro combinati.

Conclusivamente il ricorso va accolto e, per l'effetto, il regolamento impugnato deve essere annullato, salvo le ulteriori determinazioni dell'amministrazione, che potrà definire i settori di specializzazione delle categorie professionali in contestazione nel rispetto delle specifiche competenze, senza che ciò finisca per incidere sull'interdisciplinarietà che in certi ambiti è richiesta.

La peculiarità, novità e complessità delle questioni trattate, giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione; fatti salvi gli ulteriori atti di competenza dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 14 febbraio 2024 e 22 aprile 2024, con l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere

Antonietta Giudice, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Antonietta Giudice**

**IL PRESIDENTE**  
**Floriana Rizzetto**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.